COMUNE di CURINGA

Provincia di Catanzaro

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N ° 19 del 10/06/2016

OGGETTO : Approvazione piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2016/2018 (art. 58, decreto legge 25 giugno 208, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)

L'anno **duemilasedici**, il giorno **10 (DIECI)** del mese di **GIUGNO, dalle ore 18, 25 a seguire,** nella sala consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria, in prima convocazione, seduta pubblica, convocata dal Presidente del C.C. con avvisi del 3/06/2016 **, prot. n. 3392**

Fatto l'appello nominale risultano presenti i Signori:

COGNOME	NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
DEVITO	Roberto	Presidente C.C.	x	
SERRATORE	Barbara Ornella	Cons. Anziano	x	
PALLARIA	Domenico Maria	Sindaco	x	
MAIELLO	Patrizia Giovanna	Vice Sindaco	x	
FRIJIA	Giuseppe	Consigliere	x	
GALATI	Francesco	"	x	
MAIELLO	Antonio	"	x	
PELLEGRINO	Salvatore	"	x	
DE NISI	Immacolata V. za	"	x	
SERRAO	Vincenzo	"	x	
SORRENTI	Roberto	"	x	
TOTALI			N ° 11	N ° 0

Partecipa con funzione consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e verbalizzazione (art.97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) **il Segretario Comunale Dott.ssa Rosetta Cefalà.**

Il Dott. Roberto Devito, nella Sua qualità di Presidente del Consiglio, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto su indicato.

IL PRESIDENTE DEL C. C.

Dott. ***Devito Roberto***, dopo aver introdotto il punto 8 iscritto all'o.d.g. invita il Consigliere ***Maiello Antonio*** del gruppo " *Curinga adesso*", ad illustrare la proposta di deliberazione predisposta dall'area tecnica.
Il Consigliere Maiello Antonio relaziona come da nota che consegnata al Segretario comunale viene allegata alla deliberazione Sub A1) parte integrante e sostanziale;
Terminata la relazione illustrativa, **il Presidente del C. C.** , constatato che non vi sono interventi invita il Civico Consesso a determinarsi in merito;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO :
che – l'art.. 58 della Legge 6 agosto 2008, n. 133 e s.m. ed i, dette norme sulla ricognizione e, valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali e, testualmente, così recita :
" 1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi euflici', i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.
Viene cosi redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione.
2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica . La deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico generale. Tale variante, in quanto relativa a singoli immobili non necessita di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle Province e delle Regioni. La verifica di conformità è comunque richiesta e deve essere effettuata entro un termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, nei casi di varianti relative a terreni classificati come agricoli dalla strumento urbanistico generale vigente, ovvero nei casi che comportano variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente.
3. Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall' articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell' iscrizione del bene in catasto.
4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.
5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1, è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge.
6. La procedura prevista dall''articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n 410 per la

valorizzazione dei beni dello Stato, si estende ai beni immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1. In tal caso, la procedura prevista al, comma 2 dell' articolo 3-bis del citato decreto-legge n 351 del 200] si applica solo per i soggetti diversi dai Comuni e l'iniziativa è rimessa all'Ente proprietario dei beni da valorizzare. I bandi previsti dal comma 5 sono predisposti dall'Ente proprietario dei beni da valorizzare.
7. I soggetti di cui al comma 1, possono in ogni caso individuare forme di valorizzazione alternative nel rispetto dei principi di salvaguardia dell' interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi, anche per quanto attiene alla alienazione degli immobili di cui alla legge 24 dicembre 1993 n. 560.
8. Gli enti proprietari degli immobili inseriti negli elenchi di cui al comma , possono conferire i propri beni immobili anche residenziali a fondi comuni di investimento immobiliare ovvero rimuoverne la costituzione secondo le disposizioni degli articoli 4 e seguenti del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
9. Ai conferimenti di cui al presente articolo, nonché alle dismissioni degli immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1, si applicano le disposizione dei commi 18 e 19 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, rt 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410. ";
CONSIDERATO che :
- **la sentenza** della Corte Costituzionale n. 340 del 16/ 12/2009 ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell' art. 58, comma 2, della legge n. 133 del 2008, per contrasto con l' art. 117 terzo comma della Costituzione, escludendo da tale declaratoria solo la proposizione iniziale del comma 2;
- **segnatamente**, il comma 2 della suddetta legge , come modificato per effetto della precitata sentenza, dispone che l' inserimento degli immobili nel piano delle alienazioni ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica.
- **si rende** necessario procedere all'approvazione del Piano delle Alienazioni e valorizzazioni 2016/2018 di questo Comune;
- **dette** alienazioni si rendono necessarie a fronte delle sempre maggiori difficoltà di reperire risorse economiche da parte dell'Ente Locale, da destinare al controllo alla gestione al miglioramento della redditività del patrimonio comunale: azioni indispensabili, anche per fornire e garantire i servizi primari ai cittadini, come l'istruzione, la manutenzione degli edifici istituzionali,ecc.;
- **questo Ente** dispone di un Inventario redatto per la ricognizione del patrimonio immobiliare di questo Comune;
- **dal predetto** inventario, in atti, è stato possibile individuare alcuni immobili e terreni, ormai da tempo inutilizzati, non più strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Ente, né di interesse pubblico, che di conseguenza sono suscettibili di eventuale valorizzazione o dismissione;
- **a mente** del sopra riportato art. 58 della legge 133/2008 il riordino, la gestione e la valorizzazione del patrimonio pubblico di questo Ente, si attua attraverso la redazione di apposito Elenco dei beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali di questa Amministrazione Comunale, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione;

- **l' Organo** di governo preposto all'individuazione del predetto Elenco è la Giunta Comunale;

RILEVATO che:

- l'e**lenco** dei beni immobili di proprietà comunale, non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione è costituito dalla allegata scheda Sub **A),** composta da n. 4 pagine, già approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 157/2015;
- **il predetto** Elenco, costituito da terreni, è stato redatto sulla base e nei limiti della documentazione attualmente esistente negli archivi e negli uffici dell'Area Finanziaria;
- **l'Elenco** di che trattasi, oltre alla puntuale descrizione del terreno da alienare, riporta anche la stima del bene stesso determinato a mq. di superficie;
- **la stima** dei terreni da alienare è stata effettuata in considerazione di tre fattispecie distinte tra loro,ovvero:

a. terreni di pertinenza di costruzioni realizzate in assenza di permesso di costruire, da alienare secondo le modalità come di seguito puntualizzate. In detta fattispecie il costo a mq. di terreno da alienare è stato determinato in € 84 /mq. A detto valore si è pervenuti considerando il valore medio di mercato di un mq. di abitazione per civile abitazione desunto dalla banca dati delle quotazioni immobiliari dell' Agenzia del Territorio (anno 2015- primo semestre) pari ad € 600/mq. Detto valore è stato decurtato del 30% (utile di impresa) per stabilire il relativo costo delle costruzione che, in tal modo, risulta pari ad € 420/mq. Su detto costo è stata calcolata l'incidenza del costo del terreno pari al 20% del costo della costruzione che, pertanto, risulta pari ad € 84,00/mq.;

b. per i terreni che il vigente P.R.G. classifica come zona E- zone agricole si applicano, provvisoriamente, i valori agricoli medi della Provincia di Catanzaro - regione agraria n.9 - per tipo di coltura, determinati nell'anno 2014, da aggiornare e definire coni valori agricoli medi riferiti all`anno che precede quello in cui sarà reso pubblico il bando di alienazione, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 865/ 1971, modificato dall'art. 14 della legge n. 10/ 1977;

c. altri terreni riportati in Elenco. In detta fattispecie è stato applicato lo stesso valore di terreno che l'Ente ha già determinato, per aree di identica classificazione urbanistica, in sede di applicazione I.M.U. e quantificato in € 5,00 specificatamente per le zone H di recupero urbanistico.

- **il definitivo** valore dei beni da alienare sarà determinato contestualmente alla redazione del bando di gara, salvo differenti decisioni che saranno eventualmente decise dal Consiglio Comunale di questo Ente.

VERIFICATO che :

- i terreni inseriti nell`Elenco dei beni non strumentali, ancorché di proprietà comunale, sono interessati da numerosi interventi edilizi per i quali sono state prodotte le relative domande di sanatoria edilizia ai sensi della vigente normativa in materia;
- il predetto fenomeno dell'abusivismo edilizio, nei terreni di che trattasi, nel passato, ha assunto dimensioni enormi nella più assoluta inerzia dell'Amministrazione attiva e delle strutture operative all'epoca preposte al controllo del territorio che, più

opportunamente, in tempo utile, avrebbero dovuto adottare i necessari provvedimenti repressivi previsti dalla legge;
- che questa Amministrazione attiva, ha dato indirizzo al Responsabile dell'Area Tecnica di procedere, in coerenza con la vigente normativa nazionale e con il vigente regolamento comunale, all'affidamento di un servizio di assistenza tecnico amministrativa di supporto al responsabile per l' esternalizzazione di un progetto finalizzato ad ottenere :
1. il censimento delle aree gravate da usi civici, con accertamento dei soggetti possessori;
2. il censimento delle aree di proprietà comunale ed accertamento dei soggetti possessori;
3. la regolarizzazione dei contratti di terraggera e contratti di fitto;
4. la mappatura cartografica delle aree di uso civico e delle aree di proprietà comunali, con evidenziate le costruzioni edilizie presenti su di essi;
5. l'istruttoria e la definizione delle istanze di legittimazione ed affrancazione di terreni gravati da uso civico, delle istanze d'acquisto di terreni comunali su cui insistono fabbricati per i quali è stato presentata istanza di condono edilizio o di fabbricati costruiti prima del 1 settembre 1967;
− che tale progetto è ritenuto strategico dall'Amministrazione, in quanto, attraverso la sua realizzazione, si porterebbe a positiva soluzione la problematica dei terreni gravati da usi civici e la regolarizzazione di parte del patrimonio immobiliare del territorio;
- che il progetto predetto (in corso di definizione) attraverso l'alienazione dei terreni, mira ad offrire ai cittadini interessati la possibilità di acquistare il terreno necessario e sufficiente per avere titolo al perfezionamento tecnico-amministrativo della richiesta di sanatoria edilizia a suo tempo inoltrata, fatta salva la sussistenza ed il rispetto degli ulteriori presupposti di legge;
- che detto tentativo, almeno per il momento, appare inevitabile anche in considerazione del vastissimo contenzioso legale che, attraverso una purtroppo tardiva azione repressiva, si verrebbe a creare: contenzioso che questo Ente, comunque, non potrebbe promuovere ed affrontare in mancanza delle risorse finanziarie necessitanti.
Esaminata, all'uopo la deliberazione della Giunta comunale n. 157 del 31/12/2015, esecutiva, ad oggetto : " *Approvazione elenco dei beni immobili di proprietà comunale, non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissioni. Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari da allegare al Bilancio di Previsione 2016/2015, Art. 58 comma 1 legge 6/08/2008, n. 133 ";*
Ritenuto di condividere e fare proprio il contenuto della deliberazione giuntale di cui sopra ed approvare altresì l'elenco dei beni immobili da alienare o da valorizzare da inserire nel relativo Piano da allegare al Bilancio di Previsione 201 6/2018, per farne parte integrante e sostanziale;
PRECISATO che l'inserimento degli immobili nel Piano di Alienazioni e valorizzazioni, ai sensi del citato art. 58 della legge 133/2008:
-ne determina la classificazione come patrimonio "disponibile";

-ha effetto dichiarativo della proprietà anche in assenza di precedenti trascrizioni e produce gli effetti previsti dall'art. 2644 del Codice civile, nonché effetti sostituivi dell'iscrizione del bene in catasto;

PUNTUALIZZATO che :
- l'alienazione dei terreni indicati in Elenco (scheda "A"composta da n. 4 pagine), dovrà avvenire, a cura dei competenti Uffici dell'Ente, con le modalità che seguono:
A. Per le aree occupate da fabbricati realizzati in assenza del Permesso di Costruire:
A1. Trattativa diretta esclusivamente con gli interessati che hanno inoltrato istanza di sanatoria edilizia ai sensi della vigente normativa in materia, per come risulta in atti esistenti presso il competente ufficio urbanistica. In detta ipotesi la superficie da alienare sarà pari alla superficie occupata dalla costruzione oggetto della sanatoria ed alle pertinenze strettamente necessarie, con un massimo di tre volte rispetto all'area coperta del fabbricato (anche questa da alienare) oggetto della medesima richiesta di sanatoria. Eventuali superfici eccedenti il predetto limite saranno alienate ad un prezzo incrementato del 50% (126,00 € /mq.), per una superficie massima complessiva del lotto pari a 800 mq;
B. Per le rimanenti superfici si dovrà provvedere:
B1. alla pubblicazione di un avviso pubblico per manifestazione di interesse mirato a verificare e valutare l'appetibilità economica del bene da alienare in ambito di libero mercato;
B2. alla redazione e pubblicazione di un bando pubblico con la procedura delle offerte segrete in rialzo del prezzo posto a base d"asta, ai sensi dell"art. 73, lettera c) ed art. 76 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827. E' consentita la trattativa diretta esclusivamente nei confronti di coloro che, dagli atti esistenti in ufficio, risultino possessori del terreno oggetto della alienazione da non meno di dieci anni dalla data di approvazione del presente atto e che si trovino in regola con il pagamento dei canoni di terraggera stabiliti dall`Ente;
C. gli oneri connessi alla formalizzazione del procedimento di alienazione di cui ai punti A. e B. sopra riportati (frazionamento, accatastamento, stipula dell'atto pubblico, trascrizione, registrazione ecc.), sono a totale carico dell'acquirente, ed il costo della alienazione stessa deve essere corrisposto all' Ente in unica soluzione o dilazionato in tre rate trimestrali previa sottoscrizione di regolare fideiussione bancaria,
CONSIDERATO ancora che :
- il sopra riportato Piano sarà reso pubblico anche attraverso l'affissione per l5 giorni all`Albo Pretorio di questo Ente;
- contro l'iscrizione del bene negli elenchi è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni (60 gg) dalla loro pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge;
- gli uffici competenti provvederanno, qualora si rendesse necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura catastale.
RITENUTO infine :
-di dovere provvedere all'approvazione del Piano dei beni immobili di proprietà comunale, non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, come nella allegata Scheda "A", composta da n.4 pagine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 della legge 133/2008 nell'intesa che

l’attuazione dal Piano di cui al predetto Elenco possa esplicare la sua azione economica e finanziaria nel corso del triennio 2016/2018,

VISTO :

- l'art. 3, comma 3, della Legge 31.10.1990, n. 310 come sostituito dall'art. 6, comma 1 del D. L. 23.9.1994, n. 547, convertito con modificazioni nella Legge 22.11.1994 n. 644 il quale stabilisce che a fronte delle deliberazioni di alienazioni di beni di proprietà, gli enti locali possono stipulare delle aperture di credito da restituire, con i proventi delle alienazioni, ivi compresi gli oneri da essi derivanti e le somme sono immediatamente disponibili;
- **il D. M**. Tesoro del 19 gennaio 1996 che disciplina le modalità di erogazione di detta apertura di credito e stabilisce che la relativa negoziazione può avvenire esclusivamente con gli Enti "autorizzati ad esercitare l'attività bancaria";

RITENUTO di avvalersi della sopracitata normativa;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.rnm.ii. in merito alla regolarità tecnica e contabile, dai Responsabili di Area interessati;

Udita la discussione di cui sopra, il Presidente del C. C. invita i Consigliori alla votazione;

Con voti : FAVOREVOLI: 8 ; CONTRARI: nessuno ; ASTENUTI: 3 (Min. Sorrenti R, Serrao V. , Denisi I. V.), resi per alzata di mano da n. 8 consiglieri votanti su 11 presenti ed 11 assegnati ed in carica;

DELIBERA

Richiamare quanto premesso, considerato, precisato, rilevato, verificato, specificato, puntualizzato, ritenuto e visto in narrativa, quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Richiamare, altresi e fare propria la deliberazione della G. C. n. 157 del 31/12/2015 citata in premessa.

Approvare il Piano dei beni immobili di proprietà comunale, non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, da gestire nel periodo 2016/2018, per come riportato nella Scheda “A” (composta da n. 4 pagine) che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, gia approvato dalla G. C. con atto n. 157/2015;

Approvare altresi i criteri di stima,di valutazione e di alienazione operati dai competenti uffici dell`Ente, riportati in narrativa del presente atto.

Prendere atto che il totale complessivo presunto delle alienazioni, per il triennio 2016/2018 ammonta ad € 1.170.201,00 per come si desume alla pag.2 della sopra indicata scheda SUB A).

Allegare il presente Piano delle Alienazioni e valorizzazione al Bilancio di previsione 2016/2018, come previsto dall'art. 58 della legge 6 agosto 2008, n. 133 e s.m. ed i.

Dare atto che :

- l`inserimento degli immobili nel predetto Piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile;

- l'Elenco degli immobili inclusi nel Piano di che trattasi ha effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni e produce gli effetti previsti dall'art. 2644 del C.c. nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto;
- contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1, è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione fermi gli altri rimedi di legge.

Demandare agli Uffici competenti dell`Ente (Area Finanziaria ed Area Urbanistica) l'assolvimento dei necessari compiti tecnico - amministrativi correlati alle procedure ed alle modalità di alienazione per come indicato in narrativa del presente atto, ovvero **:**

A. Per le aree occupate da fabbricati realizzati in assenza del Permesso di Costruire, provvedere:

Al. alla vendita diretta esclusivamente agli interessati che hanno inoltrato istanza di sanatoria edilizia ai sensi della vigente normativa in materia, per come risulta in atti esistenti presso il competente ufficio urbanistica.

In detta ipotesi la superficie da alienare sarà pari alla superficie occupata dalla costruzione oggetto della sanatoria ed alle pertinenze strettamente necessarie, con un massimo di tre volte rispetto all`area coperta del fabbricato oggetto della medesima richiesta di sanatoria. Eventuali superfici eccedenti il predetto limite saranno alienate ad un prezzo incrementato del 50% (126 € /mq.), per una superficie massima complessiva del lotto pari a 800 mq;

B. Per le rimanenti superfici, provvedere **:**

B1. alla pubblicazione di un avviso pubblico per manifestazione di interesse mirato a verificare e valutare l'appetibilità economica del bene da alienare in ambito del libero mercato;

B2. alla redazione e pubblicazione di un bando pubblico con la procedura delle offerte segrete in rialzo del prezzo posto a base (Posta, ai sensi dell`art. 73, lettera c) ed art. 76 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827. E' consentita la trattativa diretta esclusivamente nei confronti di coloro che, dagli atti esistenti in ufficio, risultino possessori del terreno oggetto della alienazione da non meno di dieci anni dalla data di approvazione del presente atto e che si trovino in regola con il pagamento dei canoni di terraggera stabiliti dall'Ente.

C. gli oneri connessi alla formalizzazione del procedimento di alienazione di cui ai punti A. e B. sopra riportati (frazionamento, accatastamento, stipula dell'atto pubblico, trascrizione, registrazione ecc.), sono a totale carico dell'acquirente, ed il costo della alienazione stessa deve essere corrisposto all' Ente in unica soluzione o dilazionato in tre rate trimestrali previa sottoscrizione di regolare fideiussione bancaria;

Avvalersi dei disposti di cui all'art. 3, comma 3, della Legge 31.10.1990, n. 310 come sostituito dall'art. 6, comma 1 del D. L. 23.9.1994, n. 547, convertito con modificazioni nella Legge 22.11.1994 n. 644.

Stabilire che il definitivo valore dei beni da alienare sarà determinato contestualmente alla redazione del bando di gara e, comunque, con le modalità di cui alle fattispecie riportate nel rilevato in narrativa del presente atto. Ciò, salvo differenti decisioni che saranno eventualmente decise dal Consiglio Comunale di questo Ente.

Precisare ulteriormente che le aree di proprietà comunale, attraversate od anche lambite da una strada classificata comunale, non potranno essere alienate per una fascia di larghezza pari a cinque metri ml posta ai/al margini/ne della strada comunale medesima. Dette fasce di terreno, pertanto, sono da considerare escluse dall'Elenco allegato al presente atto.
Dare mandato ai competenti uffici di provvedere agli adempimenti di competenza.

- **Dare** atto che il presente Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari costituisce parte integrante e sostanziale del Documento unico di programmazione 2016/2018.
Disporre la pubblicazione all'albo pretorio on line e sul sito web istituzionale sezione " Amministrazione Trasparente" del presente atto.
Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione: **FAVOREVOLI** : 8; **CONTRARI**: nessuno; **ASTENUTI**: 3 (Min. Sorrenti, Serrao, Denisi), resi per alzata di mano da n. 8 consiglieri votanti su 11 presenti, dichiara l'immediata esecutività della presente ai sensi dell'art.134, comma 4, del TUEL.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Presidente	**Il Segretario Comunale**
F. to : Dott. Roberto Devito	*F. to : D.ssa Rosetta Cefalà*

Relazione di pubblicazione

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Affari Generali, visti gli atti d'ufficio, certifica che copia della presente delibera viene affissa, a decorrere dalla data ***ODIERNA*** all'Albo Pretorio dell'Ente per **15** giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. L.vo n. 267/00.

Curinga, **30/06/2016**

Il Segretario Comunale

F. to : *D.ssa Rosetta Cefalà*

DICHIARAZIONE di ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente delibera è divenuta esecutiva, in data **ODIERNA** ai sensi dell' art. 134, comma 3del D.Lvo n. 267/00

Curinga, **30/06/2016**

Il Segretario Comunale

F. to : *D.ssa Rosetta Cefalà*

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Curinga, **30/06/2016**

Il Segretario Comunale

F. to : *D.ssa Rosetta Cefalà*